

## RELAZIONE DIRITTO TRIBUTARIO sullo Statuto del contribuente

Una società organizzata ha come obiettivo il benessere di tutti i consociati. Tale benessere può essere garantito offrendo a tutti quanti i cittadini una serie di servizi atti a garantire a ciascuno la serenità necessaria per una vita con delle garanzie di stabilità e protezione. Tali servizi tra cui la difesa, la sanità, ordine pubblico sono finalizzati alla soddisfazione di questi bisogni.

Per poter assicurare alla collettività tali servizi lo Stato deve sostenere delle Spese pubbliche e si rende perciò necessario provvedere a procurarsi tali introiti attraverso le Entrate Pubbliche.

Il diritto tributario è la parte del diritto finanziario che disciplina la parte delle Entrate Pubbliche costituite dai Tributi sotto il profilo giuridico.

Partendo dal presupposto che non può esistere nessuna organizzazione sociale che non sia fondata sul tributo, elemento necessario a reperire le risorse per poter assicurare i servizi pubblici che lo stato deve garantire alla collettività, ne deriva che tutti i cittadini devono partecipare alle spese pubbliche.

I tributi sono delle prestazioni patrimoniali, suscettibili di valutazione economica, personali in quanto grava sui singoli soggetti (sia persone fisiche che giuridiche), è IMPOSTA dall'alto dallo Stato e deriva dalla Legge e i contribuenti sono tenuti ad adempiere anche contro la loro volontà. Viene definito generale poiché tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e solidale in quanto rientra nei doveri inderogabili di solidarietà economica. Tutti questi principi sono contenuti nella nostra Costituzione che rappresenta la fonte basilare del diritto più importante nel nostro ordinamento giuridico alla quale tutte le altre norme devono conformarsi.

I tributi rappresentano quindi delle entrate coattive la cui obbligatorietà è imposta per legge con un atto autoritario senza che vi concorra la volontà del contribuente. I tributi a loro volta si distinguono in imposte tasse e contributi a seconda che si riferiscano a servizi generali e come tali indivisibili oppure servizi di cui il contribuente fruisce singolarmente oppure nella richiesta di un atto amministrativo e come tale divisibile, oppure può trattarsi di un vantaggio o un arricchimento derivante da un'opera pubblica destinata alla collettività come i servizi di urbanizzazione. In ogni modo tutti noi dobbiamo contribuire in base ai principi elencati nelle norme costituzionali alle spese pubbliche sia nel momento in cui produciamo redditi attraverso le imposte dirette sia nel momento in cui lo consumiamo o trasferiamo attraverso le imposte indirette. L'obbligo all'adempimento tributario è molte volte fonte di preoccupazione per tutti i contribuenti in quanto spesso anche un solo errore di interpretazione della norma tributaria o nella compilazione di uno stampato per il versamento dell'imposta oppure un'omissione non voluta (dimenticanza) di un versamento può dare luogo a sanzioni molte volte di considerevole entità.

Dobbiamo naturalmente considerare che la legge non sempre è chiara e delle volte si creano dei vuoti normativi che permettono ai contribuenti di non pagare i tributi attraverso l'elusione fiscale oppure cosa ancor più grave molti non le pagano per niente e risultano degli estranei all'anagrafe tributaria.

L'evasione fiscale è sicuramente una grande piaga per l'intero sistema economico che andrebbe combattuta in tutti i modi possibili e immaginabili in modo da garantire a tutti una giusta attribuzione del carico fiscale. Pagare meno ma pagando tutti.

I rapporti Fisco-contribuente molte volte entrano in conflitto a causa delle norme ordinarie che risultano essere in contrasto con le norme tributarie contenute nella nostra Costituzione le quali occupano nella gerarchia delle fonti hanno una posizione di preminenza rispetto alle altre norme. In relazione all'articolo 23 della Cost. che dispone che nessun tributo possa essere imposto se non per legge, così come l'art. 81 che impone il Divieto di imporre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio, l'art. 75 che vieta che le norme tributarie non possono essere sottoposte a Referendum. Da questi articoli possiamo notare come sia necessario raggiungere un equilibrio tra le due parti: i contribuenti vengono tutelati dal lato della certezza delle leggi tributarie e lo Stato in questo modo riesce ad assicurarsi gli introiti erariali derivanti dai tributi necessari per le sue funzioni, infatti se le norme tributarie fossero passibili di referendum abrogativo non ci sarebbero più entrate fiscali.

Allo scopo di assicurare maggiori tutele dei cittadini nei confronti del Fisco e all'ordinamento Tributario maggiore stabilità è stato istituito nel 2012 lo Statuto del Contribuente con la Legge 212 il quale contiene i principi generali dell'ordinamento tributario in attuazione ai principi costituzionali previsti negli art. 3-23-53 e 97, i quali si rifanno ai principi di solidarietà, democrazia e trasparenza del prelievo fiscale. In esso vengono contemplate norme relative ai Diritti e Doveri del contribuente in materia di accertamento e riscossione, inoltre dispone che tutti gli atti emessi nei confronti del contribuente devono essere sempre motivati, si deve assicurare l'integrità patrimoniale e la buona fede al contribuente. Viene regolata tutta la normativa inerente le ispezioni che vengono effettuate da parte degli uffici fiscali, allo scopo di prevenire l'abuso del diritto di un art. il 10bis nei confronti del contribuente.

Nello Statuto vengono previste le norme che contengono i principi generali per le materia tributaria e vincola a questi principi tutti gli Enti territoriali e locali (regioni, province e comuni e le province autonome di Trento e Bolzano) dai quali promanano tutti gli atti. La L.212/2000 dispone che la deroga o modifica di dette norme può essere effettuata solo con disposizione espressa e ammette l'adozione di norme interpretative solo nei casi eccezionali e con legge ordinaria. Lo Statuto prevede che le norme tributarie devono essere improntate al principio di chiarezza e trasparenza. Art. 3 a garanzia della certezza dei rapporti giuridici dell'efficacia delle norme nel tempo dispone che le modifiche relative ai tributi periodici si applicano dal periodo successivo a quello della sua entrata in vigore. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente prima che siano decorsi 60 gg dalla loro entrata in vigore. I termini di prescrizione e di interruzione non possono essere prorogati. Allo scopo di garantire stabilità e certezza la normativa tributaria prevede il divieto di introdurre nuovi tributi per decreto legge e che le norme non possono avere effetto retroattivo. Inoltre, il contribuente deve potersi avvalere di disposizioni legislative che gli consentano di potersi documentare per poter procedere all'adempimento dei suoi obblighi in modo semplice e chiaro e che i modelli che deve utilizzare per le proprie dichiarazioni siano di facile comprensione. Tali atti devono essere sempre notificati presso il domicilio del contribuente nel pieno rispetto della legge sulla privacy ed egli deve essere sempre informato di qualsiasi atto che lo

riguarda oltre che essere invitato a produrre altri documenti che non siano già in possesso dell'Amministrazione o di altra pubblica amministrazione.

Tutti gli atti devono sempre essere motivati pena nullità e devono indicare in modo chiaro il presupposto di fatto e giuridico che li hanno posti in essere, l'Ufficio presso il quale poter richiedere un eventuale riesame, modi e termini di adempimento (art. 9 che i quali per causa di forza maggiore possono essere sospesi o differiti per quei contribuenti colpiti da eventi eccezionali e quindi imprevedibili) e l'organo giudiziale o autorità amministrativa a cui rivolgersi in caso di impugnazione dell'atto. Sono previsti anche altri istituti giuridici, tra cui la *compensazione* che si realizza quando il contribuente si trova in una posizione debitoria e creditoria in cui l'obbligazione tributaria può essere compensata, e *l'accollo del debito d'imposta* anche senza la liberazione del debitore originario.

La volontà del legislatore risulta essere quella di voler regolare i rapporti tra il fisco e il contribuente secondo i principi di collaborazione e buona fede. Nel 2015 l'art. 10bis introduce la nuova normativa in materia di abuso del diritto. Tale impostazione consente al contribuente pratiche molto importanti sotto l'aspetto delle sanzioni che non possono essere applicate quando egli si sia conformato a quanto disposto dall'amministrazione finanziaria e abbia posto in essere comportamenti conseguenti e derivanti da ritardi, omissioni, o errori dell'amministrazione stessa. Quando la violazione ha un carattere formale ma senza conseguenze sul profilo del debito d'imposta.

Al contribuente viene assicurato la possibilità di avvalersi di due istituti molto importanti che sono previsti nell'articolo 11 dello statuto, il **DIRITTO DI INTERPELLO** in cui gli viene riconosciuta la possibilità di poter richiedere per iscritto all'amministrazione delle delucidazioni in merito all'interpretazione delle norme.

A maggior tutela di garanzia del contribuente è stata introdotta una figura molto efficace IL **GARANTE DEL CONTRIBUENTE**, il quale opera in modo autonomo anche in base a delle segnalazioni che gli vengono recapitate dai contribuenti o da qualsiasi altro soggetto che si fa portatore di lamentele in merito a dei modi scorretti della prassi amministrativa oppure disfunzioni o irregolarità che possono causare nei contribuenti sentimenti di sfiducia nei confronti del fisco.

Il Garante viene rivestito di poteri, che gli consentono di ripristinare i diritti eventualmente lesivi per il contribuente. Egli potrà accedere agli uffici finanziari allo scopo di controllare il funzionamento dei servizi posti a disposizione del contribuente (es. assistenza e informazioni), può richiedere documenti agli uffici competenti i quali sono tenuti a rispondere entro il termine di 30 giorni, può promuovere procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o riscossione che sono stati notificati al contribuente. La sua funzione mira ad individuare i casi in cui il comportamento dell'Amministrazione determina un pregiudizio al contribuente e ogni qualvolta se ne ravvede il profilo è suo compito segnalarlo al Direttore generale e all'ufficio centrale per evitare sanzioni disciplinari.

Infine, nello statuto, sempre allo scopo di garantire il contribuente, vengono disciplinate le condizioni che devono essere seguite durante le verifiche fiscali che devono essere effettuate in base alle reali esigenze di indagine e verifiche nel luogo, nel rispetto delle normative che prevedono che tali verifiche devono svolgersi durante l'esercizio del orario di lavoro e la presenza degli

accertatori non potrà superare i trenta giorni lavorativi. Inoltre, per poter procedere alle verifiche fiscali il contribuente dovrà assolutamente essere informato di tutti i suoi diritti e degli obblighi che gli sono riconosciuti in occasione di tali operazioni, le quali dovranno essere trascritte nel processo verbale. A tale proposito l'amministrazione ha formulato un codice di comportamento al quale gli addetti alle verifiche fiscali dovranno tenere con il contribuente.

Vorrei infine dire, che le norme dello statuto del contribuente costituiscono i principi generali dell'ordinamento tributario, esse sono norme rinforzate poiché sono norme di attuazione di norme costituzionali, assumono funzioni di principi generali dell'ordinamento tributario. Tali norme proprio in virtù dei principi costituzionali di cui sono attuazione come legalità, capacità contributiva e imparzialità dell'amministrazione hanno come obiettivo quello di assicurare la coerenza della produzione giuridica in campo tributario. Esse in quanto sono attuazione dei principi costituzionali rappresentano il giusto equilibrio tra le diverse esigenze del fisco (interesse fiscale) e il contribuente. Il mancato rispetto di tali istituzioni determina profili di illegittimità costituzionale.